



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.2463 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI, I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di pace" (Reg.Gen.n.250)

Ad iniziativa del Consigliere Luisa Bossa.
Depositata in data 14 marzo 2007

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;
I e II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **28 MAR. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

“Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di pace”

Ad iniziativa del Consigliere Luisa Bossa

Ruolo Generale n.250



Consiglio Regionale della Campania

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Articolato normativo

L'art. 1 definisce le finalità della cooperazione allo sviluppo come strumento essenziale per la promozione della pace e dello sviluppo umano, in consonanza con i principi comunitari e internazionale, e in particolari con gli obiettivi indicati dalla Dichiarazione del Millennio. Precisa come gli stanziamenti ad essa destinati non possano essere utilizzati, in alcun caso, per attività di carattere militare.

L'art. 2 include, significativamente, tra gli obiettivi principali delle attività di cooperazione internazionale la promozione della partecipazione attiva dei soggetti del territorio, sia regionale che del Paese d'intervento, la collaborazione con entità omologhe nazionali ed estere e con Istituzioni nazionali e internazionali, così come il raccordo e l'armonizzazione delle strategie e delle azioni realizzate.

L'art. 3 presenta l'elenco della diversità e ricchezza dei soggetti della cooperazione regionale, pubblici e privati, suddivisi in tre grandi classi: pubblici, privati senza finalità di lucro, privati con finalità di lucro. Per facilitarne il raccordo e la partecipazione, uno dei suoi commi stabilisce la creazione di un Registro regionale degli organismi operanti per la cooperazione internazionale e la pace; la definizione dei requisiti e delle procedure è demandata alla Giunta, con atto i cui termini temporali sono fissati in 90 giorni a partire dall'approvazione del testo legislativo.

L'art. 4 disciplina tipologie e modalità dell'azione regionale. Le tipologie, includono: a) le attività di collaborazione e partenariato internazionale; b) le attività di cooperazione internazionale; c) le attività di promozione della culturale della pace e dei diritti umani; d) gli interventi di emergenza e di solidarietà internazionale. Le prime sono dirette a rafforzare i legami interregionali in ambito comunitario, in particolare quelli diretti a promuovere azioni di sostegno a paesi in via di sviluppo, a privilegiare l'inserimento degli interventi in programmi-quadro comunitari o di organizzazioni internazionali, a ricercare accordi e intese di carattere strategico, nelle materie di propria competenza legislativa, con governi ed istituzionali locali interni ad altro Stato, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa. Tale tipologia include anche l'appoggio alle comunità di campani all'estero. Nel suo insieme proporziona quadri di riferimento strategici alle attività di cooperazione più strettamente intese. Merita una sottolineatura il fatto che tra le tipologie venga inclusa quella delle attività di promozione di una cultura dell'educazione alla pace, ai diritti e allo sviluppo, dal 2000 disciplinate da specifica legge regionale, ma ora inserite nel nuovo quadro al fine di promuovere la loro sinergia con gli altri ambiti di attività. Il comma 2 dello stesso art. 4, definisce invece le diverse modalità d'intervento, differenziate in questo caso in iniziative proprie, sostegno ad iniziative promosse da soggetti del territorio, partecipazione ad iniziative predisposte dal governo centrale, da organismi comunitari o internazionali, o definite e realizzate in collaborazione con altre Regioni.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 definiscono finalità e ambiti d'intervento specifico per ognuna delle quattro tipologie d'azione, individuate dall'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania

L'articolo 9 stabilisce il carattere e le fasi della programmazione che regolerà le attività regionali, indicando anche le procedure e i tempi per l'approvazione sia del documento d'indirizzo triennale sia del piano annuale. Anche in questo caso l'attenzione è rivolta ad assicurare che la necessaria sintesi tra partecipazione e competenze scientifiche alimenti i vari momenti decisionali. Nel caso del programma triennale, la sua approvazione spetta al Consiglio su proposta della Giunta.

L'art. 10 prevede la creazione di un Comitato, di carattere prettamente tecnico-scientifico, con funzioni consultive e propositive, in ordine alla organizzazione di quanto emerso dai distinti momenti partecipativi previsti per i soggetti regionali, alla definizione dei criteri e delle procedure previsti dai documenti programmatici triennali e annuali, e alla realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione. Il Comitato ha una composizione ristretta, per assicurarne la funzionalità e agilità, normata da requisiti precisi, e affidata alla scelta sia della Giunta che del Consiglio, in proporzione paritetica.

L'art. 11 prevede la realizzazione di una Conferenza regionale triennale sulla cooperazione internazionale e la promozione di una cultura di pace, spazio di carattere politico-rappresentativo, aperto a tutti i soggetti regionali interessati e chiamato sia a conoscere e dibattere sulle politiche e le strategie realizzate sia a formulare indicazioni su quelle da seguire nei tre anni successivi.

L'art. 12 stabilisce la realizzazione della Giornata per la Pace e per i Diritti Umani e l'assegnazione del Premio per la Pace e per i diritti umani. Entrambi gli eventi, previsti con cadenza annuale, vedono la Giunta e il Consiglio agire in consonanza.

L'art. 13 istituisce Tavoli di coordinamento aperti a tutti i soggetti regionali interessati ad operare in una determinata area geografica o tematica, con la finalità di promuovere il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi, favorire la partecipazione ai programmi nazionali comunitari e internazionali, nonché l'attivazione degli Enti locali.

L'art. 14 prevede, per la realizzazione delle attività e per la gestione delle risorse, l'istituzione di una struttura regionale, dotata delle competenze necessarie. Al fine di favorire la conoscenza, il coordinamento e la trasparenza delle iniziative regionali, è anche istituito un Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione allo sviluppo e di promozione di una cultura di pace. Specifiche disposizioni sono anche previste per l'invio in missione o per la collocazione in aspettativa del personale regionale impegnato in iniziative di cooperazione allo sviluppo.

L'art. 15 detta le disposizioni transitorie chiamate a regolare la fase d'avvio del nuovo testo legislativo e definisce le risorse e i meccanismi relativi alla sua copertura finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Finalita'

1. La regione Campania riconosce la cooperazione allo sviluppo quale strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace, della piena realizzazione dei diritti umani, della lotta alla povertà e di uno sviluppo equo e sostenibile.
2. L'intervento regionale che si svolge nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché delle competenze statali in materia di politica estera e di rapporti internazionali, si ispira ai principi comunitari e internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo, in particolare agli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, contribuendo al loro raggiungimento anche mediante proprie risorse umane e finanziarie.
3. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza con le finalità della medesima, non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento di attività di carattere militare.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Obiettivi

La regione Campania orienta la propria attività ai seguenti obiettivi:

- a. promuovere la partecipazione informata ed attiva dei soggetti del territorio regionale, favorendone anche l'accesso ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
- b. promuovere la partecipazione informata ed attiva delle popolazioni dei territori interessati ai programmi di cooperazione e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di sostenere i processi di sviluppo endogeno, la crescita democratica, economica, sociale e culturale, la riduzione delle disuguaglianze a livello locale, nazionale e internazionale;
- c. favorire il raccordo e l'armonizzazione delle strategie e delle iniziative;
- d. operare, per quanto possibile, in collaborazione con le altre Regioni italiane, con soggetti omologhi esteri, e con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Soggetti

1. La presente legge riconosce come soggetti regionali della cooperazione allo sviluppo gli organismi, con sede legale o operativa in Campania ed attivamente presenti sul territorio regionale, che di seguito si elencano:
 - a. gli enti locali, gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, incluse le università ed i centri di ricerca;
 - b. le organizzazioni non governative – di seguito denominate ONG, - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – di seguito denominate ONLUS,- le associazioni anche di immigrati, le cooperative sociali, le fondazioni, gli istituti di formazione, informazione e ricerca, accreditati in conformità alla normativa regionale, che prevedono nello statuto attività di cooperazione allo sviluppo e/o volte a favorire una cultura di pace e dei diritti umani;
 - c. gli istituti di credito, le cooperative ed imprese con particolare riguardo a quelle piccole, medie e artigiane, che fanno proprie le finalità di cui alla presente legge.
2. La Regione può altresì avvalersi per la realizzazione delle finalità della presente legge degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari Esteri italiano collabora nell'ambito della cooperazione internazionale.
3. Per semplificare le procedure di verifica dei requisiti richiesti è istituito un registro regionale degli organismi operanti per la cooperazione internazionale e la pace, al quale possono chiedere l'iscrizione i soggetti di cui al comma 1. Con successivo atto della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, saranno disciplinati i requisiti e le procedure d'iscrizione. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a e c, e per le ONG "riconosciute" dal Ministero degli Affari Esteri, l'iscrizione al registro non è imperativa.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Tipologie e modalità d'intervento

1. La Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a. le attività di collaborazione e partenariato internazionale;
 - b. le attività di cooperazione internazionale;
 - c. le attività di promozione della cultura della pace e dei diritti umani;
 - d. gli interventi di emergenza e di solidarietà internazionale.
2. L'azione regionale trova attuazione attraverso:
 - a. le iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di soggetti territoriali, nazionali ed internazionali;
 - b. la promozione, il coordinamento e il sostegno delle iniziative dei soggetti operanti sul territorio regionale di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c. la partecipazione alle iniziative predisposte d'intesa con il Ministero Affari Esteri, le altre amministrazioni competenti dello Stato, gli organismi comunitari e internazionali, le altre regioni italiane o loro consorzi e associazioni nonché in collaborazione con Stati ed enti territoriali esteri.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Attività di collaborazione e partenariato internazionale

1. Per attività di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali mediante l'interazione tra territori ed istituzioni di Stati diversi, la stipulazione di gemellaggi, di accordi di collaborazione e di protocolli di intesa.
2. In particolare, la Regione:
 - a. partecipa e sostiene le attività delle associazioni europee costituite tra regioni, in relazione all'attività dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, collabora alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni internazionali che abbiano come finalità il consolidamento della pace e lo sviluppo dei diritti umani;
 - b. promuove e sostiene i gemellaggi con i paesi in via di sviluppo, favorisce gemellaggi tra paesi appartenenti all'Unione Europea che prevedono iniziative e progetti di sostegno ai paesi in via di sviluppo;
 - c. promuove e sostiene le attività di collaborazione e di partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali;
 - d. sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale, nelle materie di propria competenza legislativa, con governi ed istituzioni locali interni ad altro Stato, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;
 - e. sostiene le associazioni di amicizia con i campani all'estero.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Attività di cooperazione internazionale

1. La Regione indirizza l'attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo alla promozione e al supporto delle azioni che valorizzano le risorse umane disponibili nell'area d'intervento, contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, al riequilibrio delle disuguaglianze sociali, alla protezione dell'ambiente, al miglioramento della condizione delle fasce sociali più svantaggiate e alla partecipazione attiva delle donne allo sviluppo.
2. La Regione favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società campana, lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.
3. L'attività regionale riguarda in particolare:
 - a. l'elaborazione di studi, la fornitura di attrezzature e servizi, la progettazione e costruzione di impianti ed infrastrutture e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
 - b. la formazione e l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione internazionale;
 - c. la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, in loco e in Campania;
 - d. la promozione di progetti ed interventi dei soggetti del territorio, di cui all'articolo 3, comma 1;
 - e. il sostegno al commercio equo e solidale;
 - f. la promozione di esperienze di micro-credito per lo sviluppo in loco;
 - g. la promozione e l'attuazione di azioni progettuali che favoriscano il miglioramento della condizioni delle donne, dei bambini e dei diversamente abili.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Attività di promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace, ai diritti e allo sviluppo

1. La regione Campania riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. In attuazione a tali principi, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità campana di una cultura dell'educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà e la cooperazione internazionale, la non violenza, fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci.
3. La Regione promuove e sostiene altresì iniziative di ricerca, informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo.
4. Per il conseguimento delle finalità indicate nei commi 2 e 3, la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi degli Enti locali, delle istituzioni culturali, degli organismi associativi e cooperativi, nonché delle Organizzazioni non governative, presenti sul territorio regionale. In particolare, tali azioni riguardano:
 - a. seminari di studio, informazione e formazione, incontri, manifestazioni, convegni, produzione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, sui temi della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale;
 - b. ricerche in tema di pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei popoli, e diffusione nelle scuole dei risultati raggiunti;
 - c. programmi di educazione sui temi della cultura di pace, della cooperazione internazionale e dello sviluppo equo e sostenibile, con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori in genere;
 - d. iniziative volte a favorire e salvaguardare nell'ambito della comunità regionale, la tutela dei diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Interventi di emergenza

1. La Regione, in caso di eventi eccezionali determinati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze sanitarie, d'intesa con le altre Amministrazioni pubbliche competenti, in collaborazione con le strutture della protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati dotati di comprovata competenza ed esperienza, promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione, di attività di:
 - a. protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;
 - b. soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi eccezionali e sostegno alla ricostruzione;
 - c. soccorso e assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio della Campania a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione, sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'articolo 9. L'erogazione di anticipi può essere prevista fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa presunta.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Programmazione

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge.
2. Il documento triennale assicura il raccordo con le strategie di cooperazione allo sviluppo nazionali, comunitarie e internazionali e valorizza le opportunità d'interazione con le politiche regionali di sviluppo ed internazionalizzazione, nonché con gli strumenti nazionali e comunitari della cooperazione territoriale.
3. Il documento, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2, contiene l'indicazione:
 - a. delle strategie e delle priorità geografiche e tematiche del triennio;
 - b. dei criteri di riparto delle risorse tra le diverse tipologie di intervento di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
 - c. dei criteri di riparto delle risorse tra le diverse modalità d'intervento, di cui all'art. 4, comma 2;
 - d. dei criteri, priorità e procedure di attribuzione dei contributi erogabili per le iniziative dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1;
 - e. delle forme di raccordo con le politiche regionali di sviluppo ed internazionalizzazione.
4. La Giunta regionale, per la predisposizione del documento programmatico triennale, di cui al presente articolo, si avvale delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico (articolo 10) e dalla Conferenza regionale (articolo 11).
5. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale approva, sulla base del documento triennale di programmazione e delle indicazioni espresse dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, e previa verifica delle risorse disponibili per l'anno in corso, un piano annuale per la cooperazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di pace.
6. Il piano annuale indica:
 - a. la ripartizione delle risorse finanziarie in base alle tipologie e alle modalità di intervento, secondo i criteri stabiliti dal piano triennale;
 - b. l'indicazione dei programmi statali e comunitari cui la regione intende partecipare, nonché le iniziative da attuare in collaborazione con altre regioni;
 - c. le forme di monitoraggio, valutazione e controllo delle attività in corso d'opera o realizzate;



Consiglio Regionale della Campania

7. Il documento di programmazione triennale e il piano annuale di cui ai commi 1 e 5, sono trasmessi ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri.
8. Gli interventi previsti dal piano annuale possono avere attuazione solo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7. Per gli interventi di cui all'articolo 8 il termine è ridotto a dieci giorni, qualora lo stato di emergenza sia dichiarato dal Governo italiano o da Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.
9. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative in atto.




Consiglio Regionale della Campania

Articolo 10

Comitato tecnico-scientifico

1. E' istituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico-scientifico avente funzione consultiva e propositiva in ordine alla predisposizione del documento programmatico triennale e del piano annuale di cui all'articolo 9, alla definizione dei criteri di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al monitoraggio e alla valutazione dei programmi e delle attività finanziate in applicazione della presente legge;
2. Il Comitato di cui al comma 1 è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel medesimo decreto è nominato un segretario scelto tra i funzionari della Giunta regionale.
3. Il Comitato tecnico-scientifico è così composto:
 - a. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
 - b. tre componenti designati dalla Giunta regionale, individuati tra esperti di comprovata competenza e pluriennale esperienza sui temi della cooperazione allo sviluppo e della promozione di una cultura di pace;
 - c. tre componenti designati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n.17, individuati tra esperti di comprovata competenza e pluriennale esperienza sui temi della cooperazione allo sviluppo e della promozione di una cultura di pace.
4. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato, in relazione alla specificità degli argomenti trattati, i funzionari della regione ed esperti della materia in esame.
5. Ai componenti di cui al comma 3, lettere b e c, spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le normative vigenti.
6. Il funzionamento del Comitato è regolato da un apposito regolamento interno, predisposto e approvato nella prima riunione.
7. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.




Consiglio Regionale della Campania

Articolo 11

Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e la promozione di una cultura di pace

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale organizzano ogni tre anni, la Conferenza regionale sulla solidarietà, la cooperazione internazionale e la promozione di una cultura di pace in collaborazione con gli Enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.
2. La Conferenza ha lo scopo di promuovere le finalità della presente legge, facilitando il dialogo e suscitando il dibattito tra tutti i soggetti regionali interessati. In particolare, la Conferenza:
 - a. analizza le politiche attuate, le esperienze maturate e verifica gli obiettivi raggiunti;
 - b. promuove la conoscenza e la diffusione delle buone pratiche;
 - c. raccoglie indicazioni ai fini della redazione del documento di programmazione triennale, di cui all'articolo 9.
3. La Conferenza è sempre convocata prima della predisposizione da parte della Giunta regionale della proposta di piano regionale triennale di cui all'articolo 9.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 12

Giornata per la pace e per i diritti umani e Premio per la pace e per i diritti umani

1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della dichiarazione universale dei diritti umani, è individuato come giornata per la pace e per i diritti umani nella regione Campania.
2. Nella data di cui al comma 1, la Giunta in consonanza con il Consiglio regionale, realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato della ricorrenza in relazione alla promozione di una diffusa sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo ed ai totalitarismi.
3. La Regione istituisce un premio annuale per la pace e per i diritti umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni, che abbiano realizzato iniziative sui temi della promozione di una cultura di pace e di solidarietà internazionale.
4. Il premio denominato "Campania per la pace e per i diritti umani" viene conferito, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal Presidente del Consiglio regionale su proposta del Tavolo di cui all'articolo 13, comma 2.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 13

Tavoli di coordinamento

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi, di promuovere l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli Enti locali, prevista al comma 2 dell'articolo 272 del decreto legislativo 18 agosto 2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali -, e di sostenere la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti presso le Province Tavoli di coordinamento, costituiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.
2. Il Tavolo riguardante i soggetti impegnati nella promozione dell'educazione alla pace, ai diritti e allo sviluppo è istituito in modo permanente.
3. Il funzionamento dei Tavoli è regolato da apposito regolamento interno, predisposto e approvato nella prima riunione.
4. I Tavoli forniranno al Comitato scientifico indicazioni utili alla predisposizione del piano annuale di cui all'articolo 9, comma 6.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 14

Struttura gestionale

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento istituisce una struttura dotata di adeguate risorse umane, in grado di garantire, nelle materie di cui alla presente legge:
 - a. la maggiore efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione regionale;
 - b. la necessaria tempestività nella realizzazione;
 - c. lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche in connessione con lo svolgimento di attività all'estero ovvero in rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.
2. Al fine di garantire l'informazione, la trasparenza e il raccordo tra le politiche regionali e l'azione dei soggetti territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, e di promuovere la conoscenza e il coordinamento delle iniziative, la Regione istituisce un Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione allo sviluppo e di promozione di una cultura di pace. Le funzioni dell'Osservatorio comprendono:
 - a. la creazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale promosse dalla regione, dagli enti locali e dall'insieme dei soggetti regionali;
 - b. la creazione di un archivio per la raccolta della documentazione sulla pace e sui diritti umani.
3. Per l'attuazione delle iniziative da realizzarsi in gestione diretta e per il coordinamento e monitoraggio delle iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, o ad essi affidate, la regione invia in missione all'estero, per periodi anche superiori a tre mesi, personale della propria Amministrazione o degli Enti da essa dipendenti, incluso quello del Servizio sanitario regionale, di professionalità adeguata alla iniziativa. L'indennità di missione all'estero è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella prevista dalla legislazione nazionale per gli esperti in missione di cooperazione.
4. Il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti da essa dipendenti, incluso il Servizio sanitario regionale, può essere collocato in aspettativa senza assegni, riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza, per l'espletamento di progetti di cooperazione allo sviluppo all'estero che fruiscono di contributi o finanziamenti della regione Campania, del Ministero degli affari esteri, dell'Unione europea o di Organismi internazionali.
5. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle Aziende sanitarie e degli Enti dipendenti dalla regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 15

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. In sede di prima applicazione della presente legge:
 - a. entro 30 giorni dall'entrata in vigore, la Giunta regionale compie tutti gli atti necessari ad istituire la struttura in grado di assicurare l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 14;
 - b. entro 60 giorni dall'entrata in vigore, è costituito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 10;
 - c. entro 120 giorni è organizzata la Conferenza regionale di cui all'articolo 11;
 - d. entro 160 giorni è approvato il documento programmatico triennale di cui all'articolo 9.
2. Per le finalità e per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituita apposita Unità previsionale di base, che verrà dotata delle necessarie disponibilità a partire dall'anno 2008, conformemente alle disposizioni vigenti per la formazione del bilancio regionale.
3. L'Unità previsionale di base è alimentata altresì dalle risorse finanziarie derivanti da finanziamenti nazionali o comunitari destinati a specifici interventi di cooperazione o da donazioni, atti di liberalità o dalla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito conformemente alle disposizioni vigenti. Tali risorse confluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio regionale con vincolo di destinazione.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il 2007, con la legge di bilancio, in cui le disponibilità previste per la legge regionale n.12 del 2000 andranno integrate con risorse pari a ; per gli anni successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.
5. E' abrogata la legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 "Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani". Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.